



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI "APERTURA, CHIUSURA, PORTINERIA E CUSTODIA DELLE SEDI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI "

Art.1 – Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento in appalto dei seguenti servizi:

- a) Servizio di portierato delle sedi comunali di piazza Carducci n. 4 e di piazza del Municipio n. 1;
- b) Servizi di apertura, chiusura, custodia e assistenza del Centro Cultura “P.Pergoli”, sede della biblioteca civica e di sale espositive e conferenze, come di seguito specificati:
 - servizio di apertura, custodia, riordino e chiusura per ingresso alla biblioteca civica;
 - servizio di assistenza per il regolare svolgimento di conferenze, stage, corsi, seminari, etc.;
 - servizio di custodia alle sale allestite per mostre temporanee.
 - servizi di sistemazione e pulizia di altre sale utilizzate per iniziative comunali e/o autorizzate dall’Ente;
- c) servizio di custodia della Corte del Castello di Falconara Alta durante gli spettacoli che si svolgono principalmente nel periodo estivo (10 Giugno – Luglio – Agosto – 10 Settembre), per il tempo che va dall’ingresso del pubblico al suo deflusso al termine di ogni spettacolo;
- d) servizi di apertura, custodia, pulizia e chiusura di impianti sportivi comunali, nei casi in cui tali servizi non siano affidati alle associazione/società sportive che utilizzano o gestiscono le attività degli impianti.

I servizi di pulizia, vengono sempre svolti su richiesta dell’Ente e sempre in orari in cui gli le sale o gli impianti sono chiusi al pubblico, pertanto non ricorrono rischi di interferenza con personale di altre ditte affidatarie, né con dipendenti del Comune, né con l’utenza. Si tratta inoltre esclusivamente di pulizia di pavimenti e/o servizi igienici e comunque non riguarda parti situate ad un’altezza tale da richiedere l’ausilio di mezzi o strumenti meccanici.

Art.2 – Modalità di svolgimento dei servizi

I Servizi di cui al precedente art. 1 dovranno essere svolti secondo le modalità e gli orari che verranno determinati e comunicati dagli Uffici comunali competenti sulla base dei corrispettivi orari derivanti dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale del Comune di Falconara Marittima.

Sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale 2018/2020 approvato dal Comune di Falconara Marittima e dei prezzi orari posti a base di gara, sono stati determinati e di seguito riportati il numero di ore e gli orari di svolgimento di ciascun servizio per la durata di un anno, i quali potranno essere incrementati e modificati, nel rispetto della normativa vigente, sulla base dell’offerta presentata e di eventuali incrementi delle disponibilità di bilancio. Per ciascun servizio si specificano anche le attività che lo compongono, le quali potranno anch’esse essere modificate sulla base dell’offerta presentata in sede di gara:

- a) **Servizio di portierato delle sedi comunali di piazza Carducci n. 4 e di piazza del Municipio n. 1:**
 - a.1) **Sede Piazza Carducci 4:**
 - dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno (**15 ore a settimana**), indicativamente dalle ore 9.30 alle ore 12,30 per svolgimento servizio di portierato.



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

- dal lunedì al venerdì per 2 ore al giorno (**10 ore a settimana**) indicativamente dalle 13.00 alle 15.00 per svolgimento servizio di portierato.

Dovrà inoltre essere garantita l'apertura, chiusura e custodia della sede comunale nei giorni (sabato e domenica) negli orari in cui sono previste cerimonie (matrimoni, ricorrenze varie, ecc.) per un totale presunto di 24 ore l'anno.

a.2) Sede di Piazza del Municipio 1:

- dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno (**15 ore a settimana**) per svolgimento servizio di portierato negli orari in cui gli Uffici non sono aperti al pubblico, indicativamente:
 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il lunedì ed il mercoledì;
 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 il martedì ed il giovedì;
 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il venerdì.

b) Servizi di apertura, chiusura, custodia e assistenza del Centro Cultura "P.Pergoli", – Piazza Mazzini, nonché servizi di sistemazione/allestimento di sale utilizzate per eventi culturali

- dal martedì al sabato per **almeno 75 ore mensili** negli orari che verranno stabiliti dall'Ente e comunque durante l'apertura al pubblico della biblioteca comunale indicativamente in orari ricompresi nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 9.30 alle ore 18,30 dal martedì al venerdì compresi
- dalle ore 9.30 alle ore 13,30 il sabato

Le unità che verranno destinate al servizio dovranno garantire l'accoglienza del pubblico, custodia dell'atrio, informazioni di prassi, riordino e chiusura., nonché assicurare eventuali servizi di sistemazione e pulizia di altre sale utilizzate per iniziative comunali e/o autorizzate dall'Ente;

Inoltre dovranno essere garantite **almeno 20 ore** al mese tra il lunedì e la domenica, in orari notturni e nei giorni festivi per garantire il servizio di apertura straordinaria del Centro Cultura e/o per lo svolgimento di conferenze. L'unità che verrà destinata a tale servizio dovrà essere in possesso delle competenze per utilizzo di apparecchiature multimediali presenti, da fornire in caso di richiesta.

c) servizio di custodia dall'ingresso del pubblico al suo deflusso al termine di ogni spettacolo della Corte del Castello di Falconara Alta, sede di svolgimento di spettacoli durante la stagione estiva (10 Giugno – Luglio – Agosto – 10 Settembre):

il suddetto servizio deve essere svolto da una unità in **possesso di attestato "alto rischio incendio" per una media di almeno 32 ore mensili** tra il lunedì e la domenica, dalle ore 20.30 circa fino al deflusso del pubblico, secondo il calendario degli spettacoli che viene determinato ad inizio stagione.

d) servizio di apertura, pulizia, custodia e chiusura di impianti sportivi comunali in base al fabbisogno determinato dal Dirigente di competenza che sarà formalizzato periodicamente secondo un calendario che prevede indicativamente **18 ore settimanali per 47 settimane - dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato compresi**

Il Dirigente si riserva la facoltà di richiedere che l'unità in servizio sia in possesso di attestato "alto rischio incendio".

Nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Falconara Marittima le funzioni relative ai servizi di cui alla lettera a) sono assegnate al Dirigente del 1° Settore "Servizi di Amministrazione generale", mentre le funzioni relative ai servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono assegnate al Dirigente del IV Settore "Servizi alla Persona ed alla Collettività". L'affidamento avverrà unitariamente ad un unico soggetto esterno, mentre il controllo della fase esecutiva verrà gestita da ciascun dirigente competente individuando specifici direttori dell'esecuzione.



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

Il Comune di Falconara Marittima si riserva la facoltà di:

- di aumentare o diminuire il servizio fino ad un quinto dell'importo del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara.
- integrare i servizi previsti con il presente capitolato con ulteriori prestazioni ed attività di natura simile o supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, da affidare con atto formale all'aggiudicatario purché non venga superata la percentuale del 50% dell'importo contrattuale iniziale; l'aggiudicatario stesso dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta;
- ridurre il monte ore giornaliero/settimanale nel caso in cui vengano soppressi alcuni dei servizi previsti nel presente appalto oppure nel caso in cui l'Ente stabilisca una diversa riorganizzazione degli stessi (anche attraverso l'internalizzazione o in seguito ad una riduzione/modifica degli orari di accesso al pubblico), con conseguente riduzione del corrispettivo alla Ditta appaltatrice, dandone comunicazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo;
- recedere dal contratto in caso di soppressione o diversa organizzazione di almeno due dei servizi elencanti in precedenza, nonché di trasformazione degli stessi, dandone comunicazione scritta alla Ditta mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi.

Art.3 – Durata del contratto di appalto

L'appalto avrà **la durata di anni 1 (uno)** decorrenti dalla data di stipula del contratto o da quella risultante dal verbale di consegna ed avvio del servizio se antecedente alla stipula, prevista indicativamente nel 01/06/2018 e quindi fino al 31/05/2019.

La Ditta appaltatrice è comunque obbligata a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel Capitolato d'appalto.

Art.4 – Importi a base di gara

Le tariffe orarie poste a base d'asta soggette a ribasso unico sono le seguenti:

€ 16,35 all'ora per servizi espletati durante i giorni feriali in orari compresi tra le 6.00 e le 22.00;

€ 16,90 all'ora per servizi espletati durante i giorni festivi in orari compresi tra le 6.00 e le 22.00;

€ 17,70 all'ora per servizi espletati tra le ore 22.00 e le ore 6.00 dei giorni feriali;

€ 18,30 all'ora per servizi espletati tra le ore 22.00 e le ore 6.00 (notturno) e nei giorni festivi;

Gli importi orari sopra indicati comprendono tutte le voci di costo per l'espletamento del presente appalto (costo del personale, costi della sicurezza aziendali, costi generali, costi di coordinamento e di inserimento lavorativo, etc.), nonché un margine d'utile.

Il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore sarà dato dal numero delle ore effettivamente svolte per le tariffe orarie ribassate della percentuale offerta in sede di gara.

L'appalto comporta inoltre l'adozione da parte dell'appaltatore di misure per eliminare o ridurre i rischi di interferenza specificati nel DUVRI predisposto dalla stazione appaltante, per le quali sono stati stimati oneri finanziari **di € 120,00** non soggetti a ribasso.

L'importo **massimo presunto** dell'appalto per la durata di anni 1 (uno) è **stimato in € 68.814,15 al netto dell'IVA , oltre ad € 120,00 per oneri di sicurezza**, così come meglio specificato nelle tabelle contenute nell'allegato "A" al presente capitolato.



L'appalto è pertanto di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Anche computando la possibilità prevista di proroga di ulteriori 6 mesi e di aumentare il servizio di un quinto, il valore dell'appalto risulta essere inferiore alla soglia di rilievo comunitaria.

La spesa è finanziata con disponibilità del Bilancio comunale.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art.5 – Aggiudicazione

La fornitura dei servizi di cui al presente capitolato verrà aggiudicata alla Cooperativa sociale di tipo B) o loro consorzi che avranno ottenuto il più alto punteggio calcolato con sulla base degli elementi di valutazione di cui all'allegato "B" al presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché rispondente alle previsioni del presente capitolato.

Art. 6– Garanzie e coperture assicurative

Il soggetto concorrente deve corredare la propria offerta di una garanzia provvisoria del 2% dell'importo stimato posto a base della gara costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida per 180 giorni dalla data della gara, con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia sarà svincolata ai non aggiudicatari non appena intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara, mentre all'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio qualora esso avvenga in via d'urgenza, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento - un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per danni e per quant'altro imputabile all'appaltatore; nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

La garanzia copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema di contratto di appalto.

In caso di escussione della garanzia, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.



Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposta dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto al precedente capoverso, il concessionario è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la garanzia stessa. In caso di inadempienza la garanzia sarà integrata d'Ufficio, prelevandola dal corrispettivo dell'appalto e il concessionario sarà considerato inadempiente rispetto alle norme contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla stipula del contratto, una polizza assicurativa del valore di € 1.000.000,00 a copertura di eventuali danni che possano occorrere agli operatori o da questi essere cagionati a terzi (R.C.) nello svolgimento delle attività previste nel presente capitolato, comprendendo tra i terzi anche i dipendenti e collaboratori del Comune.

Art 7 – Pagamenti

La cooperativa aggiudicataria sarà liquidata in importi mensili posticipati previa presentazione di fattura elettronica intestata al Comune di Falconara Marittima, vistata per regolarità di esecuzione dal responsabile del servizio, la quale dovrà essere accompagnata da un prospetto contenente le ore effettivamente eseguite da ciascun operatore e la tariffa oraria applicata sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, nonché il foglio presente debitamente vistato dal direttore dell'esecuzione nominato dall'Ente.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

I pagamenti avverranno unicamente mediante bonifico bancario su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o la Società Poste Italiane Spa. A questo scopo, l'affidatario, alla stipula del contratto, deve fornire i codici per effettuare i pagamenti e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche (art. 3 dalla legge 136/10).

Saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Art.8 – Subappalto e divieto di trasferimento del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e purché l'affidatario:

- all'atto dell'offerta abbia indicato le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non affidi il subappalto ad un soggetto che ha partecipato alla procedura di affidamento;
- sia stato autorizzato dall'Ente affidante.

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la



specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Gestione del personale

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con personale regolarmente assunto.

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria deve essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme sul trattamento dei dati sensibili. A seguito di inadempienze o disservizi arrecati dagli operatori della Ditta aggiudicataria, verranno attivate le procedure previste dal CCNL per l'erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il personale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento con i dati identificativi e relativa fotografia rilasciato dalla Ditta stessa.

Entro l'avvio dei servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Dirigente del 1° Settore del Comune di Falconara Marittima l'elenco del personale operante.

Ogni variazione al suddetto elenco, anche in caso di sostituzioni, dovrà essere comunicata immediatamente e tempestivamente al suddetto Dirigente specificando i dati anagrafici, nominativo e relativa qualifica dell'operatore designato.

La Ditta aggiudicataria, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, è tenuta ad assorbire prioritariamente, senza espletamento del periodo di prova, il personale già impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, riconoscendo loro i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun operatore nei servizi ad esso assegnati, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione dei servizi.

La Ditta è tenuta ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.

Allo stesso personale deve essere garantito il livello di inquadramento ed un trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte, non inferiore a quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionali, nonché il mantenimento dell'anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal CCNL.

La Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, infortunistiche e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Il Comune di Falconara Marittima è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri anti-infortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali.

Nessun rapporto diretto con il Comune di Falconara Marittima potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico degli stessi alcun diritto di rivalsa o indennizzo.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente appalto al Comune di Falconara Marittima al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

Qualora dalle verifiche risulti che la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi, la stessa riconosce al Comune di Falconara Marittima la facoltà di operare la sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia di detti obblighi, fino a quando non sarà verificata l'avvenuta regolarizzazione degli obblighi carenti, per la qual cosa la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi titolo.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte della Ditta aggiudicataria, si applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune di Falconara Marittima è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente appalto intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Art.10 – Rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di quanto previsto nel DUVRI allegato al presente capitolato (allegato C).

Al fine della verifica del rispetto delle summenzionate norme da parte del responsabile del procedimento o dei direttori all'esecuzione, per tutta la durata del contratto la Ditta è tenuta a fornire tempestivamente la documentazione, le attestazioni e dichiarazioni su richiesta della stazione appaltante.

Resta comunque onere di ciascun aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Art. 11 - clausole attuative della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione nel comune di Falconara Marittima.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del contratto, è obbligata a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento dei servizi e delle attività affidate, quanto previsto dal D.P.R: 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale 21/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune; allo scopo al Rappresentante dell'Impresa ne sarà consegnata copia. Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'affidatario dovrà dichiarare inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012, n. 190, in forza della quale i dipendenti del Comune di Falconara Marittima che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Art - 12 Penalità

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nei servizi prestati ed oggetto del presente appalto.
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine a documentazione da presentare, agli orari e modalità da osservare per il servizio prestato.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio non è conforme alle prestazioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto stipulato contesta



l'inadempienza alla cooperativa assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora l'Amministrazione non le ritenesse valide, richiama la cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto e applica una sanzione di entità proporzionata alla gravità dell'inadempienza da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la cooperativa deve adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno

Art.13 - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario convenzionato. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitata sulla garanzia. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della garanzia così come previsto nel presente capitolato. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della penalità viene introitata in apposito capitolo come entrata.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione unilaterale del contratto:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità e/o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'aggiudicatario, diffidato ad adempiere entro un termine, non si sia adeguato;
- qualora l'aggiudicatario non mantenga per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa
- in qualunque momento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute e dai mancati guadagni
 - per motivi di pubblico interesse
 - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia;
 - nel caso di cessione o subappalto del contratto non autorizzato;
 - nel caso in cui l'affidatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
 - in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
 - in caso di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

Nel caso la risoluzione avvenga per responsabilità della ditta aggiudicataria, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento, cessazione o scioglimento dell'aggiudicatario.

Art. 15 - Modalità del provvedimento di risoluzione

La risoluzione del contratto viene disposta con atto reso dallo stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso.

Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'aggiudicatario con notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 - Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'affidatario



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dalla garanzia, e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario delle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.17 – ridefinizione del contenuto convenzionale per eventi eccezionali

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si presentino situazioni eccezionali cui poter far fronte solo chiedendo all'aggiudicatario un impegno maggiore di quello previsto dalla convenzione, procederà alla ridefinizione del contenuto economico e della durata della stessa al fine di non far gravare gli effetti di un'eccessiva discrezionalità della Pubblica Amministrazione sull'aggiudicatario.

Art. 18 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'A.C. e il soggetto aggiudicatario è competente il Foro di Ancona

Art. 19 - Rispetto del D.lgs. 196 del 30.6.2003

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dalle cooperative partecipanti saranno trattati per le finalità connesse al presente capitolato e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Art. 20 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Alberto Brunetti

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott.ssa Daniela Del Fiasco